
MASSIMARIO

A cura di

Matteo Prioschi

LICENZIAMENTO

Termine non prorogabile

Un lavoratore ha ricevuto una contestazione disciplinare il 1° marzo a cui ha risposto il 9 marzo; il 15 ha ricevuto una seconda contestazione, a cui ha risposto il 23. Il 29 marzo è stato licenziato. In base al contratto applicato, il licenziamento avrebbe dovuto essere comminato entro sei giorni dalla ricezione delle giustificazioni. La Corte d'appello ha ritenuto la seconda contestazione non fondata e quindi scaduto il termine per il licenziamento riferito alla prima. La Cassazione afferma che «l'accertamento giudiziale dell'illegittimità o insussistenza di addebito disciplinare comporta che il datore di lavoro non possa avvalersi della relativa contestazione ad alcun effetto; in particolare, non potrà avvalersene per prorogare o sospendere unilateralmente i termini fissati dalla contrattazione collettiva per l'irrogazione di sanzioni riferite ad altra contestazione, nell'ambito di procedura disciplinare in precedenza avviata e per la quale il lavoratore abbia fornito le proprie giustificazioni, poiché dette giustificazioni si intendono accolte se non seguite da provvedimento disciplinare comminato entro un termine prefissato».

Corte di cassazione, ordinanza 5485/2024, depositata il 1° marzo